

**Disposizioni regolamentari per lo svolgimento in modalità a distanza
dell'Assemblea dei Delegati (AD)
e, ai sensi dell'art.55 comma 3 del RG, delle Assemblee regionali (ARD)
(norme in vigore dal 1° marzo 2021 al 31 dicembre 2021)**

1. Modalità di svolgimento

Le Assemblee dei Delegati organizzate in modalità a distanza si svolgono utilizzando, in modo integrato, un sistema di videoconferenza e gli strumenti informativi per la gestione delle deleghe. Le votazioni a scheda segreta sono rese possibili da un sistema di votazione elettronico certificato. Tali strumenti sono resi disponibili dalla Sede centrale

2. Commissione di verifica dei poteri

1. Il CDC nomina, almeno venti giorni prima della AD, la commissione di verifica dei poteri, della quale fanno parte: un componente del collegio dei revisori dei conti, incluso il revisore supplente, che la presiede, un consigliere centrale e un componente individuato fra il personale dipendente della sede centrale, che abbia competenza nella gestione degli strumenti informativi utilizzati per la gestione delle deleghe; in caso di indisponibilità del componente del collegio dei revisori dei conti, questi sarà sostituito a tutti gli effetti da un secondo consigliere centrale. Non possono essere nominati membri della commissione quanti sono inseriti nelle liste dei candidati di cui all'articolo 4.
2. Il giorno precedente l'AD la commissione si riunisce, in presenza, presso la Sede centrale e verifica la corretta individuazione e registrazione dei delegati, nonché l'eventuale attribuzione di deleghe. Verifica, inoltre, che il sistema attribuisca correttamente il numero di voti ai singoli delegati, comprensivi di quelli spettanti per le deleghe ricevute, così da consentire che, a ogni singola espressione di voto del delegato, corrisponda un numero di voti pari al proprio più il numero di deleghe ricevute.

3. Registrazione dei delegati ed esercizio della facoltà di delega

1. Almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'AD, i delegati di diritto o elettivi ricevono un avviso all'indirizzo di posta elettronica comunicato ai sistemi informativi della Sede centrale, con l'invito a registrare la loro presenza o, in alternativa, a conferire, entro 10 giorni prima, termine essenziale al fine di assicurarne l'operatività, una delega ai sensi nei successivi commi 2 e 3.
2. Il presidente sezionale può essere rappresentato per delega, conferita tramite il sistema informatico, oltre che da un vicepresidente o da un socio della sezione, anche da un delegato di altra sezione dello stesso GR.
3. I delegati elettivi possono essere rappresentati per delega, conferita tramite il sistema informatico, da un delegato della medesima sezione o di altra sezione dello stesso GR.
4. Ogni delegato può rappresentare fino ad un massimo di altri tre delegati.
5. La presentazione dei delegati, il loro riconoscimento, il conferimento di deleghe, la consegna delle schede di voto saranno effettuati utilizzando gli strumenti informativi messi a disposizione dalla Sede centrale.

4. Validità delle sedute e delle deliberazioni – Votazioni per l'elezione delle cariche sociali – Proclamazione degli eletti

1. L'AD è validamente costituita qualunque sia il numero complessivo di delegati collegati a distanza, in proprio o quali portatori di deleghe, indipendentemente dal numero di sezioni rappresentate.
2. L'AD è validamente costituita e rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente non ne dichiara chiusi i lavori.
3. La commissione per la verifica dei poteri, eseguita la fase di registrazione dei delegati, comunica al presidente della AD – con verbale sottoscritto dai suoi componenti – il numero totale di sezioni convocate e registrate, il numero totale di delegati convocati e registrati, il numero totale di deleghe. Il presidente della AD ne dà comunicazione ufficiale.
4. Le votazioni palesi si effettuano utilizzando le funzionalità della piattaforma di videoconferenza, con le modalità illustrate dal Presidente dell'Assemblea all'inizio della seduta.
5. Le deliberazioni sono adottate se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti, in proprio o per delega, al momento del voto, salvo i casi in cui è prevista una maggioranza qualificata. Gli astenuti sono considerati presenti, ma non votanti.
6. Il voto per la elezione alle cariche sociali è gestito tramite un sistema di voto elettronico certificato, che consente a ciascun delegato di esprimere il proprio voto, più quelli relativi alle eventuali deleghe,

garantendone la segretezza.

7. Il voto per la elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun delegato:
 - a. selezionando il nominativo del candidato riportato nella scheda generata dal sistema, inviata a ciascun delegato prima dell'avvio delle procedure di voto;
 - b. oppure selezionando nel campo di ricerca disponibile nella stessa scheda eventuali soci non ufficialmente candidati, fino al numero massimo di preferenze consentite.
8. I votanti possono esprimere un numero di preferenze non superiore a quello delle cariche sociali da eleggere, pena la nullità del voto.
9. L'eventuale interruzione temporanea del collegamento di un delegato durante la votazione non comporta l'invalidazione della votazione stessa.
10. I candidati il cui nominativo è stato apposto negli spazi bianchi disponibili, per poter essere eletti devono aver ottenuto voti pari ad almeno il 20% del totale delle schede scrutinate, comprendendosi in esso quelle bianche e nulle. Essi devono far pervenire al CE entro otto giorni di calendario dalla votazione, a pena di decadenza, l'autocertificazione, di cui all'art. 19 comma 3 del Regolamento generale, ed il sintetico curriculum, per consentire la verifica delle condizioni di eleggibilità.
11. Le procedure di scrutinio sono informatizzate e l'esito delle votazioni è elaborato dal sistema di voto elettronico certificato. Il numero totale dei votanti è determinato dal complesso delle espressioni di voto in proprio o per delega, con esclusione di schede bianche e nulle. Gli scrutatori verificano e garantiscono la correttezza delle procedure di voto e scrutinio, ed evidenziano i nominativi dei votati non preventivamente inseriti in scheda.

5. Elezione del presidente dell'Assemblea e degli scrutatori

Al fine di facilitare lo svolgimento dei lavori, la cui regia organizzativa è affidata alla Sede centrale, il Presidente dell'Assemblea è individuato nel Direttore e gli scrutatori nel personale dipendente dell'Ente.

6. Modalità di svolgimento delle sedute - Relazioni - Interventi dei delegati - Mozioni

1. Il Presidente dell'assemblea indica il punto in trattazione, secondo l'ordine del giorno, passando la parola all'eventuale relatore, al quale comunica il tempo assegnato, e successivamente a coloro che hanno presentato richiesta di intervento.
2. La possibilità di intervento dei delegati è garantita dal sistema di videoconferenza messo a disposizione dalla Sede centrale; il delegato è tenuto a segnalare con anticipo, e comunque entro l'esaurimento della relazione sul punto, la propria volontà di intervenire utilizzando le funzionalità del sistema di videoconferenza illustrate all'inizio dell'Assemblea.
3. Chi interviene ha tre minuti a disposizione per svolgere l'intervento, salva diversa indicazione del presidente dell'assemblea.

Nota: Ai sensi dell'art. 55 comma 3 del Regolamento Generale le modalità a distanza qui stabilite per le assemblee e le relative votazioni per l'Assemblea nazionale dei Delegati (AD) sono valide e applicabili anche per le Assemblee regionali (ARD), perché l'art. 55 comma 3 del Regolamento Generale stabilisce che *"Il funzionamento dell'ARD è retto dalle norme previste ... per l'AD, in particolare per quanto riguarda la convocazione, la partecipazione e registrazione dei delegati, il diritto di rappresentanza, la validità delle sedute e delle deliberazioni, le votazioni per le cariche nei vari organi, il regolamento per il funzionamento della ARD con gli adattamenti indispensabili"*.